

## **Cronaca e diffamazione\***

*di Alessandro Pace - Professore emerito di Diritto costituzionale presso l'Università di Roma "Sapienza"*

Il detto «Ne uccide più la penna della spada» è noto. Pochi sanno però che costituisce una variante di un proverbio della Bibbia, nel quale è la lingua ad uccidere più della spada (Siracide, 28). Ma Benjamin Constant, sensibile agli aspetti positivi della stampa per la libertà dei moderni, sottolineava paradossalmente, in un saggio del 1814, la maggiore importanza della libertà di stampa rispetto alla stessa libertà personale, perché senza la libertà di stampa le garanzie della libertà della persona rischierebbero di venir annullate. Di qui la distinzione della libertà di critica dalla libertà di cronaca, ancorché entrambe costituiscano aspetti della libertà costituzionale di manifestazione del pensiero, e quindi i minori limiti che la libertà di critica incontra, nella illustrazione dei fatti, rispetto alla cronaca, secondo la giurisprudenza.

Invece, sulla gravità dei pregiudizi che l'esercizio scorretto della libertà di cronaca può arrecare all'onore delle persone, con effetti irrimediabili sulla vita di relazione, sembrerebbero non aver sufficientemente meditato gli autorevoli rappresentanti dell'OCSE, del Consiglio d'Europa e dell'ONU che, in una lettera pubblicata sul Corriere della sera l'8 giugno, hanno tra l'altro denunciato che il progetto di legge in materia di stampa, attualmente in discussione dinanzi al Senato, non depenalizzerebbe completamente la diffamazione.

Ma la totale depenalizzazione dei reati di stampa non si rinviene né nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) né nella giurisprudenza della Corte EDU, la quale da un lato riconosce la legittimità delle "multe" (che sono "pene pecuniarie", diverse e più gravi delle "contravvenzioni" amministrative), dall'altro riconosce la legittimità delle stesse pene detentive nel caso dell'incitazione all'odio e alla violenza. Del resto, che la Corte EDU non neghi aprioristicamente la legittimità delle pene detentive, anche con specifico riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, è comprovato dal recente caso *Belpietro v. Italia* (2013).

In tale sentenza la Corte EDU, nonostante abbia ritenuto che la condanna a quattro mesi di detenzione non violi di per sé l'art. 10 della CEDU (che proclama la libertà di espressione), ha ciò non di meno accolto il ricorso di Belpietro in quanto il reato per il quale era stato condannato non era la diffamazione a mezzo stampa (per il quale la condanna sarebbe stata congrua), bensì l'omesso controllo come direttore responsabile del quotidiano.

La libertà di espressione non è quindi un "assoluto". Dopo l'atroce esperienza del nazismo, è invece la dignità della persona - e quindi l'onore individuale - a porsi come un assoluto, e quindi a limitare la stessa libertà di manifestazione del pensiero. Il che è scolpito nell'articolo 1 della Legge fondamentale tedesca, nell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e

---

\* Il presente articolo è stato pubblicato su *la Repubblica*, 14 giugno 2014.

nell'articolo 3 della nostra Costituzione. D'altra parte il rispetto dell'altrui reputazione costituisce, nella CEDU, un esplicito limite della stessa libertà d'espressione.

Di qui il rilievo, del tutto opposto a quello degli autorevoli rappresentanti dell'OCSE, del Consiglio d'Europa e dell'ONU. Sono contrario alla generale depenalizzazione della diffamazione (che lascerebbe del tutto privo di tutela l'onore dei più deboli), ma sono favorevole, in linea di massima, alla sostituzione della multa alla pena detentiva nei reati contro l'onore. Non così con riferimento all'«offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato falso».

In questa ipotesi non si può dire che vi sarebbe un «bilanciamento» tra due beni costituzionalmente tutelati. A parte quanto detto in precedenza sull'assolutezza della tutela dell'onore, c'è di più nel caso dell'attribuzione di un fatto determinato falso.

Un'affermazione soggettivamente falsa non costituisce mai, per definizione, la manifestazione di un «proprio» pensiero (come prevede l'articolo 21 della nostra Costituzione), e quindi non c'è alcun valore costituzionale che si contrapponga alla tutela dell'onore. D'altra parte, la giurisprudenza della Corte europea è ferma, dal canto suo, nel ritenere che «il diritto dei giornalisti di comunicare affermazioni su questioni d'interesse generale è tutelato a condizione che essi agiscano in buona fede, in base a fatti esatti, e forniscano informazioni – affidabili e precise – nel rispetto dell'etica giornalistica». Inoltre la pena detentiva per la diffamazione aggravata è attualmente prevista non solo in Italia ma, tra l'altro, anche in Germania, Francia e Spagna.

Infine, mentre la pena detentiva non si pone in contrasto con la CEDU, è invece la sua eliminazione che determinerebbe una vera e propria irrazionalità nel nostro ordinamento. Nel quale il reato di falso (sia personale che documentale) è sempre - dico sempre - punito con la pena detentiva; e quindi sarebbe ben strano che tale pena non fosse prevista nell'ipotesi dell'«attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità».